

La norma attuativa va oltre la Finanziaria

di Ivo Caraccioli

Chiunque non versa le somme dovute «utilizzando in compensazione» crediti non spettanti o inesistenti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni se l'ammontare è superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta. Per la realizzazione del reato, poi, non si richiede «il fine di evadere le imposte», ma basta la consapevolezza dell'irregolarità della compensazione. Il reato è previsto dall'articolo 10-quater del Dlg 74/00, modificato dalla legge 248/06.

Su questa normativa ha influito Finanziaria 2007 (legge

GLI EFFETTI

Le disposizioni così strutturate non avrebbero alcuna rilevanza sul piano penale

296/06), prevedendo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di comunicare entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione, tipologia e importo dei crediti nel caso siano superiori a 10mila euro. Il comma 30 dice che «la mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso».

La natura giuridica della disposizione è chiara: determina una causa di non punibilità in relazione all'importo oggetto della comunicazione nel senso che, se anche l'importo indicato fosse erroneo, la somma relativa va comunque scorporata dal conteggio al fine del superamento

della soglia dei 50.000 euro.

Quale allora il suo significato politico? In una materia tecnicamente complessa come questa si vuole mettere il contribuente nelle condizioni di essere tranquillo ove il Fisco, in tempi rapidi, non gli contesti l'erroneità dell'operazione che vuole effettuare. Poiché si tratta di previsioni contenute in un atto legislativo, eventuali controindicazioni, correttivi o limitazioni provenienti da atti di rango minore (come il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia di cui si parla nel servizio qui a fianco), non possono incidere in alcun modo su norme penali di valore primario.

Dunque, alcune affermazioni del provvedimento paiono in contrasto con il comma 30 e quindi, almeno per quanto riguarda l'aspetto penale, vanno disapplicate dal magistrato. In particolare, l'importo di 10mila euro può riguardare una sola o plurime operazioni rispetto alle quali viene inviata la comunicazione stessa, ma l'importo stesso va riferito a quelle specifiche oggetto della comunicazione e non può essere trattato come un "plafond" annuo. Comunque, questa interpretazione non può valere ai fini penali.

Altra affermazione dubbia in sede penale è quella per cui sarebbero inammissibili le compensazioni non effettuate entro il quinto giorno successivo alla ricezione del diniego, pur disposto «oltre il termine per la formazione del silenzio-assenso». Infatti, una volta formatosi il silenzio-assenso, opera la scriminante rispetto alle eventuali compensazioni irregolari comunicate.

Dal provvedimento stesso sembra trasparire la possibilità di annullare "a posteriori" l'efficacia del silenzio-assenso già formatosi, ove risulti l'erroneità delle compensazioni comunicate,

non contrastata dall'Agenzia. Questa possibilità appare comunque tagliata in radice dal tenore letterale e drastico della norma legislativa. In altre parole, se il giudice ritiene che il silenzio-assenso si è formato per errore del Fisco, non può ritenere inoperante la causa di non punibilità, e ciò perché lo scopo del silenzio assenso è proprio quello di rendere sicuro il contribuente oltre un dato termine.